



CONSULENZA
E RISORSE

Decreto AIUTI ulteriori novità

Si ricorda che l'efficacia delle previsioni del Decreto Aiuti è subordinata alla conversione in Legge, che dovrà necessariamente intervenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto medesimo.



Misure sul CREDITO d'IMPOSTA

(Artt. 2, 4 e 14 Decreto Aiuti)

per acquisto di ENERGIA ELETTRICA e GAS NATURALI

nuove aliquote
maggiorate

25%

25%

15%

della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo GAS, consumato nel secondo trimestre solare del 2022, di cui art 4 del d.l. 21/2022

della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo GAS, consumato nel secondo trimestre solare del 2022, di cui art 5 del d.l. 17/2022

della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre solare del 2022, di cui art 3 com 1 del d.l. 21/2022



CONSULENZA
E RISORSE

Misure sul CREDITO d'IMPOSTA

(Artt. 2, 4 e 14 Decreto Aiuti)

per acquisto di ENERGIA ELETTRICA e GAS NATURALI

per le imprese "*a forte consumo di gas naturale*"



un'estensione al primo trimestre 2022 del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas



CONSULENZA
E RISORSE

Disposizioni per il SETTORE AGRICOLO

(Art. 8 Decreto Aiuti)

E' ritenuta ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese appartenenti al settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la **realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile sulle coperture delle proprie strutture produttive**, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica (compreso quello familiare). Tali imprese possono anche vendere in rete l'energia elettrica prodotta.

NB: Trattandosi di aiuti di stato, è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea ai fini dell'efficacia di tale disposizione



Nuove aree idonee all'installazione degli impianti FER

(Art. 6 del D.L. 50/2022)

Introdotte alcune modifiche in riferimento all'individuazione delle c.d. "aree idonee" all'installazione di impianti FER ai sensi dell'art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021. In particolare, alle ipotesi già previste, sono state **aggiunte nel novero delle aree considerate idonee le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela** (ai sensi del d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 422), né nella fascia di rispetto di tali beni. A tal riguardo, viene precisato che "la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri 2 Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. 3 per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici".

NB: Tale nuova disposizione fa comunque salve le previgenti ipotesi di aree idonee previste dall'art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021.



CONSULENZA
E RISORSE